

QUESITI

ANGELO COCCA

**I delitti tentati di istigazione al suicidio.
Una lettura “rinforzata”
dell’art. 580 c.p. quale antidoto al fenomeno
delle *suicide challenges***

Il lavoro si propone di estendere il paradigma del tentativo (art. 56 c.p.) al delitto di istigazione al suicidio, in modo da inserirlo accanto alla peculiare figura criminosa di cui all’art. 580, I co., ultima parte c.p. L’operazione ermeneutica in questione - condotta attraverso il ricorso al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, soprattutto, ad una nozione estesa del principio di offensività in astratto - darà, così, luogo al sistema dei «delitti tentati di istigazione al suicidio», ultimo baluardo di diritto positivo contro il fenomeno delle *suicide challenges*, e, in particolare, della *Blue Whale Challenge*.

The work’s purpose is to extend the model of the attempted crime (art. 56 penal code) to the crime of instigation to suicide, in order to insert it next to the special criminal figure contained in the article 580, I paragraph, last part of the penal code. This interpretative operation - conducted through the use of the principle of reasonableness (art. 3 Constitution) and, mostly, through the application of an extended notion of offensive principle in abstract - will give raise to the system of «attempted crimes of instigation of suicide», ultimate legal protection against the phenomenon of suicide challenges and, in particular, the Blue Whale Challenge.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Art. 56 e art 580 c.p.: una necessaria, seppur stretta, convivenza - 2. Tentativo ad evento naturalistico - 3.1. Verso una nuova fattispecie di tentativo di istigazione al suicidio. La nozione estesa del principio di offensività in astratto - 3.2. Segue: il criterio della ragionevolezza - 3.3. Segue: la pena. Il nuovo delitto tentato di istigazione al suicidio - 4. Conclusioni.

1. Introduzione. Art. 56 c.p. e art. 580 c.p.: una necessaria, seppur stretta, convivenza.

L’indagine si propone di vagliare la compatibilità del tentativo (art. 56 c.p.) con il delitto previsto dall’art. 580, co. I, c.p.¹, il quale, dopo aver descritto nell’*incipit* la condotta di istigazione o aiuto al suicidio, dispone che: «Se il

¹ Principio generale è che il delitto tentato sia configurabile in relazione al qualsiasi delitto (doloso) il quale non presenti profili strutturali incompatibili con il paradigma di cui all’art. 56 c.p. e possa, così, manifestarsi, sul piano sistematico, nella forma degli atti idonei e diretti in modo non equivoco (atti esecutivi). Per una rassegna sull’ammissibilità del tentativo in relazione a particolari reati vedi, GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. III, *Le forme di manifestazione del reato*, Torino, 2003, 111 ss.; DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 1092 ss.; BELTRANI, *Il delitto tentato*, Padova, 2003, 74 ss.

Sui limiti applicativi del delitto tentato in relazione alle singole fattispecie criminose si è espressa copiosamente anche la giurisprudenza; si segnala, per tutte, ed a titolo di esempio, la sentenza n.34952/2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, risolvendo un amoso contrasto dottrinario e pretorio, ha ammesso la configurabilità del tentativo in relazione alla rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.

suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima».

La questione appare di particolare rilievo a fronte dell'esigenza – tutt'altro che speculativa – di fornire un'appagante risposta, in chiave di tutela penale, all'incalzante fenomeno dei *suicide games* (id est: *suicide challenges*) che, soprattutto nell'ultimo decennio, hanno fatto del *web* un indispensabile canale di propaganda e diffusione. Si tratta di una categoria di veri e propri giochi – il più famoso, di certo non l'unico², risponde al nome di *Blue Whale Challenge* – nell'ambito dei quali un "curatore" sottopone il suo "paziente" (quasi sempre un adolescente adescato *ad hoc*) a delle prove³ particolarmente pericolose o stressanti da un punto di vista psico-fisico, che hanno quale sbocco il suicidio di quest'ultimo o, quantomeno, la messa in pericolo della sua vita.

Così, una lettura dell'art 580 c.p. che rinunci *tout court* a servirsi dello schema del delitto tentato avrebbe l'inevitabile effetto di consegnare all'area del penalmente lecito tutte quelle situazioni di vita sopra descritte che, sul piano naturalistico, non determinino quantomeno una lesione personale grave o gravissime ai danni della vittima del "gioco".

In altre parole, è da stabilire, in un'ottica sistematica, la possibilità di utilizzare l'art 56 c.p. quale "toppa" per riempire il vuoto di tutela lasciato dall'art 580 c.p.

2. Un tentativo ad evento naturalistico.

Sotto un profilo analitico, la risposta al quesito se l'art. 56 c.p. possa trovare innesto sull'art. 580 c.p., nonostante la disposizione sopra riportata (che, riferendosi esplicitamente all'ipotesi in cui il suicidio non avviene, sembra escludere implicitamente un'autonoma rilevanza del tentativo), non può prescindere da un'analisi di quest'ultima.

Da un punto di vista dogmatico, la dottrina prevalente considera la fattispecie *de qua* un'ipotesi speciale di delitto tentato: l'art. 580, I co., ultima parte c.p.,

² Si pensi al "*Chocking game*" (gioco dell'auto-soffocamento), al "*Blackout game*" - anche detto "*Space monkey*" - (che consiste nel procurarsi uno svenimento quanto più profondo e duraturo), ai vari "*Drinking games*" (i quali puntano alla soglia del coma etilico), o, ancora, alla sfida dei *selfie* estremi (che spinge i giovani ad immortalarsi in luoghi ad alto tasso di rischio, come le rotaie di una stazione ferroviaria o il tetto di un grattacielo).

³ Quelle della *Blue Whale Challenge*, ad esempio, sono prove di vero e proprio "distacco graduale" dalla vita e dall'istinto di autoconservazione; consistono in 50 *steps* che portano la vittima all'alienazione ed al più completo isolamento sociale ed emotivo. Questo "cammino" verso il suicidio (che il paziente dovrà realizzare gettandosi da un edificio alto) prevede, così, il procurarsi delle ferite con coltelli o rasoi, il trascorrere intere giornate nel silenzio più totale meditando su quello che sarà il giorno del "salto", il guardare per ore ed ore video psichedelici e macabri, ecc.

conferendo rilievo penale alla sola ipotesi in cui dal tentativo di (istigazione al) suicidio derivi comunque una lesione grave o gravissima, si porrebbe in posizione di prevalenza rispetto all'art. 56 c.p., escludendone *in toto* l'applicabilità⁴.

Ebbene, non sembra si possa dubitare del fatto che la disposizione in parola disciplini uno specifico caso di tentativo di istigazione al suicidio: quello in cui dalla condotta dell'agente (e del soggetto passivo)⁵ non derivi l'evento morte della vittima, ma, in suo luogo, una lesione grave o gravissima. Nondimeno, da un punto di vista testuale, il Legislatore non rinuncia a far uso della parola "tentativo" di suicidio, avallando, così, la soluzione interpretativa in questione. La correttezza di tali conclusioni spingerebbe, inoltre, a rileggere la disposizione nel suo significato di "norma reale", cioè come se disponesse: «Chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 580, I co., prima parte, c.p., è punito, se il suicidio non avviene, e sempre che ne derivi, per la vittima, una lesione personale grave o gravissima, con la reclusione da uno a cinque anni».

È da interrogarsi, innanzitutto, sulla natura giuridica dell'evento-lesione personale grave o gravissima. Esso potrebbe rilevare, in un'ottica classificatoria, quale condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.)⁶ ovvero quale evento naturalistico⁷. Si ritiene, sul punto, come la scelta vada orientata per la seconda delle soluzioni proposte: se, infatti, costituisce consolidato ed autorevole insegnamento⁸ quello per cui la distinzione tra condizione obiettiva di punibilità ed evento debba rinvenirsi sia nell'ambito del rapporto di causalità - nel senso

⁴ In questo senso RAMACCI, *Premesse alla revisione della legge penale sull'aiuto a morire*, in *Studi Nuvo- lone*, 1991, II, 152; BERTOLINO, *Suicidio (istigazione o aiuto al)*, in *Dig. Pen.*, 1999, XIV, 113 e 120; DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit., 2940; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale -I*, Milano, 2016, 43. Secondo una diversa opinione (MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1986, VIII, 130), l'ultima parte dell'art. 580, I co., c.p. configurerebbe una circostanza attenuante del delitto di cui alla prima parte dello stesso comma.

⁵ Trattasi di reato plurisoggettivo improprio; per una definizione dell'istituto vedi, GALLO, *Le forme di manifestazione del reato*, cit., 230 ss.

⁶ In tal senso, VANNINI, *Istigazione al suicidio, Quid iuris?*, Milano, 1950, IV, 43.

⁷ Aderirebbero - il condizionale è d'obbligo dato che le conclusioni degli Autori si riferiscono espressamente e direttamente all'evento-morte; è pur vero che da un lato si tratta di elementi omogenei in rapporto di progressione; dall'altro, può dirsi che ogni conclusione concernente la natura del suicidio debba ritenersi applicabile altresì alla lesione, in ossequio ad una coerenza ermeneutica nell'ambito del comma I dell'art. 580 c.p. - a questa impostazione ALTAVILLA, *Il suicidio nella psicologia, nell'indagine giudiziaria e nel diritto (pubblico, penale, civile e commerciale)*, Napoli, 1932, 304; CASSIANO, *L'istigazione al suicidio*, in *Riv. pen.*, 1953, I, 406 e 411; PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, 211; RAMAJOLI, *Appunti in tema di causalità nel reato di istigazione o aiuto al suicidio*, in *Arch. pen.*, 1953, II, 315; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 43 s.

⁸ GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. II, *Il reato*, parte I, *La fattispecie oggettiva*, Torino, 2007, 155 ss.; TRAPANI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato*, Torino, 2006, 286 s.

che nei reati ad evento naturalistico il nesso eziologico è da porsi tra la condotta e l'evento; nei reati sottoposti a condizione oggettiva di punibilità, invece, il rapporto opererebbe, invece, tra l'intero fatto obiettivo e l'evento da cui dipende il verificarsi della condizione - sia nel diverso impatto delle due categorie dogmatiche sull'offesa all'interesse protetto dalla norma penale - solo l'evento naturalistico, e non anche la condizione obiettiva di punibilità, parteciperebbe al concretarsi dell'evento giuridico⁹ - si può affermare la natura di evento naturalistico della lesione (grave o gravissima) di cui all'art. 580 c.p.: da un lato, essa costituisce lo sbocco della serie causale che promana dall'azione dell'agente (atti di istigazione, materiale o morale, ovvero di agevolazione) e del soggetto passivo (condotta esecutiva¹⁰ in senso stretto) in regime di esecuzione plurisoggettiva impropria nell'ambito del delitto tentato¹¹; dall'altro, non può negarsi come la stessa costituisca momento imprescindibile nella realizzazione dell'evento giuridico, appartenendo, così, al fatto, oltre che alla fattispecie¹².

La conclusione cui si è pervenuti circa la natura della lesione grave o gravissima induce ad alcune riflessioni.

In primo luogo, quest'ultima, in veste di evento naturalistico, dovrà necessariamente formare oggetto del dolo; se è vero che l'art. 580, I comma, ultima parte, c.p. configura una specifica ed autonoma ipotesi di tentativo, si dovrà operare prudentemente sulla struttura (e l'oggetto) del dolo del delitto tentato¹³, al fine di inserire nell'ambito dell'elemento soggettivo di quest'ultimo il

⁹ Aderendo a quanto cercato di illustrare in un precedente lavoro, può affermarsi che l'evento naturalistico catalizza o, al limite, produce l'offesa all'interesse protetto dalla norma penale. Per approfondimenti, vedi COCCA, *La distinzione tra reati ad evento naturalistico e reati di mera condotta in funzione di disciplina*, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 2017, fasc. 5, 22.

¹⁰ L'aggettivo "esecutiva" riferito alla condotta della vittima è qui utilizzato in senso meramente descrittivo, non già normativo. Insomma, non si vuole assolutamente realizzare una contrapposizione in base alla quale la condotta dell'agente non sarebbe (normativamente) esecutiva. La nota seguente chiarirà meglio il concetto.

¹¹ Urge specificare come gli atti dell'agente e della vittima sarebbero, in relazione a questa ipotesi di tentativo e a quella che si proverà a delineare nel corso del lavoro, esecutivi in senso "tecnico" (per meglio dire: normativo), ossia idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 580, I comma, prima parte, c.p., in conformità a quello che assurgerebbe a tutti gli effetti ad un *concorso* (necessario ed improprio) *nel tentativo*. La precisazione è doverosa poiché parte della dottrina (DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit., 2938), in considerazione del vincolo che l'art. 580 c.p. sancisce tra le due azioni, tende a diversificare quest'ultime da un punto di vista (puramente) descrittivo, nel senso che quella dell'agente si atterrebbe a condotta preparatoria, quella della vittima a condotta esecutiva.

¹² Sulla controversa distinzione tra fatto e fattispecie vedi GALLO, *La fattispecie oggettiva*, cit., 141.

¹³ In ordine alla indiscussa autonomia dell'elemento soggettivo del delitto tentato e sul (non agevole) percorso dottrinario e giurisprudenziale che ha condotto ad affermare la diversità tra dolo del delitto consumato e dolo del tentativo vedi rispettivamente GALLO, *Le forme di manifestazione del reato*, cit.,

risultato naturalistico della lesione (grave o gravissima). L'elemento psicologico *ex art. 580, I co.*, ultima parte sarebbe, così, costituito dalla volontà e rappresentazione della condotta (atti idonei e diretti in modo univoco a determinare altri al suicidio, a rafforzare l'altrui proposito di suicidio ovvero ad agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione), dalla rappresentazione dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti di cui sopra, e, infine, dalla rappresentazione dell'evento-lesione grave o gravissima - quantomeno a titolo di dolo eventuale - quale sviluppo logico e prevedibile dell'azione intrapresa¹⁴¹⁵.

In secondo luogo, il fatto che la peculiare fattispecie *de qua* consti di un evento naturalistico (il quale deve, nei termini di cui sopra, riflettersi nell'elemento soggettivo del reato) non deve far pensare a quella che sarebbe un'inammissibile deviazione dal paradigma di cui all'art. 56 c.p. il quale, nella sua estensione massima, richiede pur sempre che l'evento¹⁶ non si verifichi (c.d. tentativo compiuto, contrapposto a quello incompiuto in cui l'azione stessa non si compie). È d'uopo precisare come l'evento di cui parla quest'ultima disposizione debba necessariamente essere quello voluto dall'agente (*rectius*: quello appartenente al delitto cui si rivolge la volontà criminosa dell'agente), senza che vi sia spazio, da un punto di vista normativo, per quello che abbia eventualmente a verificarsi quale risultato della condotta di tentativo¹⁷. È chiaro, allora, come l'art. 580 c.p., disciplinando l'ipotesi di

85 ss. e DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit., 1088 ss.

¹⁴Tale impostazione concernente l'atteggiamento psichico avente ad oggetto la lesione personale permetterebbe, in definitiva, di agganciare al dolo del tentativo un momento che per definizione non vi apparirebbe, ossia la rappresentazione del risultato naturalistico della condotta, assicurando, al contempo, anche in relazione a tale elemento, il rispetto del principio di colpevolezza (solemnemente, seppur implicitamente, affermato dalla Corte cost., n. 364 del 1988).

¹⁵In relazione all'imputazione soggettiva della lesione grave o gravissima, e, più in generale, alla particolare fattispecie oggetto d'analisi, si ritiene come non possa invocarsi l'applicabilità dell'art. 45 c.p. inteso quale «valvola di sicurezza» e limite negativo di tutti i criteri *lato sensu* «soggettivi» d'imputazione (vedi, in tal senso, TRAPANI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato*, cit., *passim*, spec. 78 ss.). Può notarsi, infatti, come, la lesione personale in questione non potrebbe, dal punto di vista psicologico, essere oggetto di errore; la stessa, essendo, sotto il profilo del disvalore, necessariamente ricompresa nell'evento-morte (che, a sua volta, costituisce la finalità criminosa che anima il soggetto nell'ambito della peculiare fattispecie di tentativo di cui all'art. 580 c.p.), starebbe, rispetto a quest'ultimo, in un rapporto dal «meno» al «più»; di conseguenza, mai potrebbe atteggiarsi in termini di imprevedibilità ed inevitabilità alla stregua dell'*homo ejusdem professionis et conditionis*.

¹⁶Si ritiene di aderire alla concezione «naturalistica» di evento *ex art. 56 c.p.* A tal proposito, vedi *Temî penali*, a cura di Trapani - Massaro, Torino, 2013, 76; in dottrina non mancano, tuttavia, opinioni contrarie: sulla natura «giuridica» dell'evento di cui all'art. 56 c.p. vedi GALLO, *Le forme di manifestazione del reato*, cit., 96.

¹⁷L'asserto può dirsi pacifico: nessuno dubiterebbe della punibilità, a titolo di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), di colui che, *animo necandi*, spari ad un soggetto, provocandone solo il ferimento. Vedi a tal proposito ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 64.

verificazione della lesione personale grave o gravissima in luogo del suicidio (risultato avuto di mira dall'agente), e, quindi, elevando a momento di tipicità un *quid* che non rilevarebbe alla stregua della fattispecie generale di tentativo, si mostri, in ogni caso, conforme alla struttura tipica di quest'ultima. In riferimento alla disposizione di parte speciale oggetto d'esame, si può, *in limine*, ed utilizzando un ossimoro, parlare di "tentativo ad evento naturalistico", purché si tengano a mente le precisazioni appena avanzate.

3.1. Verso una nuova fattispecie di tentativo di istigazione al suicidio. La nozione estesa del principio di offensività in astratto.

A questo punto, ci si domanda se la peculiare fattispecie incriminatrice di cui all'art. 580 c.p. esaurisca o meno l'area del penalmente rilevante in fatto di tentativo di istigazione al suicidio; se, in definitiva, possa ammettersi punibilità in quei casi che, da un punto di vista astratto, sarebbero riconducibili all'art. 56 c.p. ma che non formano oggetto di disciplina *ex art.* 580 c.p. Il riferimento è chiaramente alle ipotesi di atti idonei e diretti in modo univoco a commettere il delitto di cui all'art. 580, I co., prima parte, c.p. quando l'azione non si compie, ovvero l'evento non si verifica, pur derivando, dagli atti esecutivi¹⁸, una lesione lieve o lievissima.

La dottrina e la giurisprudenza, in coerenza con la tesi della natura "esclusivista" dell'art. 580, I co., ultima parte, c.p., hanno risposto in modo *tranchant*, escludendo ogni rilevanza al tentativo di istigazione al suicidio che non ripeta le note costitutive dell'art. 580 c.p.¹⁹

La soluzione, pur ancorata al diritto positivo, apparirebbe affrettata ove non ci si chieda il perché l'ordinamento, "scavalcando" la clausola generale dell'art. 56 c.p., dovrebbe rinunciare ad ampie "fette" di tutela penale aventi ad oggetto il bene supremo: la vita umana e, segnatamente, la sua difesa da condotte atte a metterla in pericolo.

Invero, al fine di fondare un'estensione, in termini di ipotesi punibili, del ten-

¹⁸ Si richiama l'attenzione all'importante considerazione di cui alla nota n.11.

¹⁹ Nell'ambito della letteratura, le opinioni degli Autori si concentrano soprattutto sull'ipotesi in cui dalla condotta auto lesiva (indotta) della vittima derivi una lesione lieve o lievissima; le soluzioni avanzate si riferirebbero, *ope interpretationis*, anche al caso di mancato compimento dell'azione, in base al principio *a maiori ad minus*. Sul punto, vedi DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit., 2937; PANNAIN, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, 1965, 169; VANNINI, *Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Milano, 1958, 85; PALAZZO, *Il suicidio. Sotto l'aspetto fisiopatologico, sociale e giuridico*, Napoli, 1953, 161.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si rinvia alla recente sentenza di legittimità n. 57503/2017 nella quale la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sulla *Blue Whale Challenge*, ha escluso la rilevanza penale della condotta di istigazione propiziatrice di un tentativo di suicidio dal quale, però, non derivino per la vittima lesioni gravi o gravissime.

tativo di istigazione al suicidio, ben potrebbe ricorrersi ad un'interpretazione lata del concetto di "offensività in astratto"²⁰ il quale, rivolgendosi al Legislatore, gli impone, in nome degli artt. 3, 13, 25, co. II e III e 27, co. III, Cost., di elevare ad illecito penale solo quelle situazioni di vita cui corrisponda, in termini astratti, una carica offensiva così da meritare l'*extrema ratio* della sanzione penale. Vero è che, ai fini dell'indagine, non si tratterebbe di verificare il carattere offensivo di una figura criminosa di parte speciale (e, in definitiva, la sua conformità alla Costituzione), ma, al contrario, di giustificare l'ingresso, nel sistema penale, di un illecito autonomo e perfetto che sia, però, costruito attraverso l'operare combinato di un istituto di parte generale (per l'appunto, l'art. 56 c.p.) e di una disposizione di parte speciale (l'art. 580 c.p., I co., prima parte, c.p.) e sia, infine, delimitato esternamente dall'ipotesi criminosa descritta dallo stesso art. 580, I co., ultima parte, c.p.

Si giunge, così, al nucleo del ragionamento. Se l'offensività in astratto si pone, in riferimento all'introduzione di singole fattispecie di parte speciale, quale "bussola" per chi è chiamato all'attività normativa²¹, esso non potrà non rivolgersi all'interprete - in primo luogo, a quell'interprete qualificato che è il Giudice - nell'ipotesi in cui si tratti di stabilire, in relazione alle norme costituzionali sopra richiamate, l'ammissibilità (o, meglio, la doverosa configurabilità) di un reato che si serva delle disposizioni di parte generale. In tal caso, infatti, il giudizio di offensività investirebbe un illecito non interamente "partorito" dal Legislatore (e, quindi, valutabile *ex se*), bensì risultante dall'attività ermeneutica alla luce del sistema penale²².

In altri termini, ciò che vuole sostenersi in questa sede è la necessità di un parallelismo tra Legislatore e Giudice, nel quadro di una nozione estesa del principio di offensività in astratto: così come il primo deve tradurre in fatto tipico soltanto quei comportamenti che esprimono un potenziale dannoso o pericoloso, il secondo non può esimersi dal qualificare (e punire) condotte ugualmente offensive, la cui anti giuridicità penale, però, è inevitabilmente

²⁰La nozione *de qua*, costituendo diretta derivazione del più ampio principio di offensività, è stata consacrata dalla Corte cost. a metà degli anni novanta (sent. 360/1995) e contrapposta a quella di "offensività in concreto". Per una disamina dei due termini vedi *Temî penali*, a cura di Trapani - Massaro, cit., 71 s.; vedi anche FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2009, 153.

²¹L'offensività in astratto non fungerebbe da freno all'attività del Legislatore, ma più correttamente, da guida all'individuazione dei comportamenti umani meritevoli di punizione, col solo limite costituito dalla "manifesta irragionevolezza e arbitrarietà" (vedi, sul punto, Corte cost., n. 333 del 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2628).

²²Anche distogliendo per un momento l'attenzione dall'art. 56 c.p., si pensi a quanto sia determinante l'attività dell'interprete nell'individuazione degli obblighi giuridici di impedire l'evento (posizioni di garanzia), ai fini della configurazione dei reati omissivi impropri ex art. 40, II co., c.p.

demandata ad un'attività interpretativa consistente nella creazione di una nuova fattispecie criminosa risultante dall'integrazione di un istituto di parte generale (il delitto tentato) con uno di parte speciale (il reato di istigazione o aiuto al suicidio, epurato dal disposto di cui all'art. 580, I comma, ultima parte, c.p.).

Se ciò è vero, non sembra possa negarsi il carattere (astrattamente) offensivo di condotte che, pur non procurando lesioni gravi o gravissime, mettano in pericolo il bene-vita mediante atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di istigazione al suicidio. Si pensi, a titolo di esempio, e volgendo l'attenzione proprio ai perversi meccanismi della *Blue Whale Challenge*, all'ipotesi in cui un adolescente, in seguito alla capillare ed insistente opera di persuasione e plagio da parte dell'agente (messa in atto attraverso l'utilizzo del *web* e dei *social networks*), tenti di togliersi la vita buttandosi giù da un palazzo, non riuscendo nel suo folle intento grazie al tempestivo e salvifico intervento di uno dei genitori il quale riesca a bloccarlo sul cornicione prima del "salto".

Negare la rilevanza penale di questa ed altre similari ipotesi, adducendo, quale unica motivazione, la mancanza della lesione grave o gravissima ai danni del soggetto passivo, equivarrebbe alla rinuncia, da parte dell'ordinamento giuridico, ad una tutela "a tutto tondo" del bene-vita, in contrasto con l'impianto delineato dalla nostra Costituzione che si fonda su una concezione dell'uomo (e della vita) quale «*valore e fine in sé*»²³. Infatti, «*se è vero che il bene della vita non può costituire punto di riferimento di interessi facenti capo a soggetti diversi dalla persona cui direttamente inerisce (in primo luogo dello Stato), esso è però, propriamente, oggetto di un interesse sì individuale, ma a struttura complessa: accanto, infatti, all'aspetto strettamente personale, che si potrebbe forse meglio definire "egoistico", rappresentato dall'interesse del singolo alla conservazione della propria vita, vista come condizione essenziale per la manifestazione della stessa personalità umana e per il godimento di ogni altro bene; non si può a sua volta dimenticare come l'impianto "solidaristico" che fa da sfondo alla nostra Costituzione metta in luce un secondo e fondamentale aspetto, per così dire "altruistico", del diritto alla vita, quale presupposto indispensabile affinché ciascun uomo possa adempiere a quei doveri, addirittura dichiarati "inderogabili", di solidarietà politica, economica e sociale di cui, solennemente parla l'art. 2 Cost.*»²⁴.

²³ L'espressione è di TRAPANI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato*, cit., 198.

²⁴ Si è preferito riportare integralmente un passo di TRAPANI, *La divergenza tra il voluto e il realizzato*, cit., 200 s. che compiutamente descrive la natura "complessa" del bene-vita e il suo addentellato costituzionale, in particolare riferimento al momento "solidaristico".

Ne deriva, pertanto, come l'ordinamento, non potendo non tenere conto della carica offensiva di cui è (per meglio dire: sarebbe) dotata la fattispecie di tentativo di istigazione al suicidio al di fuori di quanto disciplinato dallo stesso art. 580 c.p., debba accoglierla tra le sue maglie, riempiendo quello che - a parere di chi scrive - costituirebbe un vero e proprio "vuoto di tipicità".

3.2. Segue: il criterio della ragionevolezza.

La soluzione cui si è pervenuti sarebbe, inoltre, suffragata dal ricorso al principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), mettendo in relazione l'art. 579 c.p. e l'art. 580 c.p. i quali, in un'ottica sistematica, esauriscono l'ambito di tutela penale della vita nonostante (addirittura, contro) la volontà del soggetto passivo²⁵. Due esempi posso aiutare a chiarire definitivamente il problema.

Si pensi, da una parte, al caso di Tizio che, avendo ricevuto, da parte di Caio, il consenso a morire, venga sorpreso (e fermato) nell'atto di cingere, con il cappio, il collo di quest'ultimo prima di lasciarlo andare nel vuoto; dall'altra, all'ipotesi in cui Caio, convinto brutalmente da Tizio sulla futilità ed inutilità della sua vita e stanco dei continui soprusi patiti ad opera di quest'ultimo (riguardanti, casomai, il suo orientamento sessuale ovvero un difetto fisico), venga soccorso nell'atto di procurarsi, con un taglierino (per l'occasione, fornitogli da Tizio), delle ferite ai polsi che, per effetto dell'intervento di terzi, si arrestino allo stadio di lesioni lievi.

Mentre, nel primo esempio, nessuno dubiterebbe della responsabilità di Tizio a titolo di tentato omicidio del consenziente (artt. 56 e 579 c.p.), nel secondo, il comportamento dello stesso andrebbe impunito, stigmatizzato quale episodio socialmente riprovevole, non abbastanza, però, da determinare l'attivarsi del massimo presidio punitivo.

È chiaro come questa valutazione comporti un'evidente disparità di trattamento in relazione a situazioni che presentano indiscutibilmente un medesimo (o, quantomeno, equipollente) disvalore oggettivo concernente la messa in pericolo del bene-vita; addirittura, sul piano meramente fenomenico, il secondo degli episodi riportati, comportando comunque un riscontro naturali-

²⁵ L'*actio finium regundorum* tra le due figure va individuato nel domino dell'azione esecutiva concernente la causazione materiale della morte, che, nell'art. 579 c.p., e nell'art. 580 c.p. appartiene rispettivamente all'agente ed al soggetto passivo. Per approfondimenti, vedi DOLCINI - MARINUCCI, *Codice penale commentato*, cit., 2936; ALTAVILLA, *Il suicidio nella psicologia, nell'indagine giudiziaria e nel diritto (pubblico, penale, civile e commerciale)*, cit., 164; BERTOLINO, *Suicidio (istigazione o aiuto al)*, cit., 117; PANNAIN, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 164; VANNINI, *Istigazione al suicidio, Quid iuris?*, cit., 12; MARINI, *Omicidio*, in *Dig. Pen.*, 1994, IV, 532.

In giurisprudenza, vedi Cass. n.3147/1998.

stico pregiudizievole per la vittima (lesioni lievi), sarebbe più grave del primo (!). Se ciò non appare sindacabile, vi sarebbe da dubitare seriamente della legittimità costituzionale dell'art. 580, I co., ultima parte, c.p., reo di trattare diversamente situazioni tra loro omogenee da un punto di vista assiologico. Obbligata, dunque, sarebbe la soluzione avanzata (affiancare, alla peculiare ipotesi criminosa prevista dall'art. 580, I comma, ultima parte, c.p., la corrispondente figura delittuosa *generalis* risultante dal combinato disposto degli artt. 56 e 580, I co., prima parte, c.p.), al fine di restituire alla fattispecie *specialis* una piena ed inoppugnabile "dignità" costituzionale.

3.3. Segue: la pena. Il nuovo delitto tentato di istigazione al suicidio.

Un ultimo *punctum dolens* resta da affrontare. Si tratta di chiarire, a questo punto, la ragione per la quale il Legislatore avrebbe, nell'ambito del tentativo di istigazione al suicidio, isolato, facendone norma incriminatrice a sé stante, il delitto di cui all'art. 580, I co., ultima parte, c.p. L'interrogativo investe, in altri termini, la funzione di quest'ultima disposizione nell'economia del sistema penale.

In merito, si ritiene come stavolta si debba rivolgere l'attenzione non già alla fattispecie (elementi condizionanti), bensì al modo di disciplina (conseguenze condizionate). Ebbene, l'art. 580 c.p., prevedendo l'ipotesi più grave di tentativo di istigazione al suicidio, commina, quale pena "indipendente" (disancorata, cioè, dal sistema di calcolo di cui all'art. 56 c.p.), la reclusione da uno a cinque anni. *Rebus sic stantibus*, se si vuole assegnare un'autonomia sistematica alla fattispecie in questione, dovrà concludersi che essa ponga, rispetto alle ipotesi meno gravi di tentativo di istigazione al suicidio (quelle rientranti sotto lo schema generale dell'art. 56 c.p.), un limite sanzionatorio esterno; nel senso che la pena prevista per il tentativo *ex art. 56 c.p.* debba essere necessariamente inferiore a quella prevista dall'art. 580 c.p.

A tal uopo, e in ossequio alle più autorevoli opinioni in tema di individuazione della «violazione più grave»²⁶ - tale sarebbe, in ordine alla presente trattazione, quella di cui all'art. 580, I co., ultima parte c.p., - occorrerà affidarsi a quanto disposto dall'art. 16 c.p.p. Quest'ultimo, al co. III, stabilisce che, fra

²⁶PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, III ed., Milano, 1987, 614; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987, 659; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 1985, 380; NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, 387; MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1988, 613.

Per un'adesione a tale impostazione da parte della giurisprudenza, vedi Cass., sent. n.31640/2014, 9.5.2014, Radu, in C.E.D. Cassazione penale 2015, 261089; Cass., sent. n.13573/2012, 20.1.2012, Proc. Gen. app. Ancona (imputato: Santoni), in C.E.D. Cassazione penale 2012, 253299; Cass., sent. n.12473/2010, 11.2.2010, Salviani, in C.E.D. Cassazione penale 2010, 246599.

delitti o fra contravvenzioni, ai fini della determinazione della fattispecie più grave, deve guardarsi - innanzitutto - alla pena edittale avente il massimo più elevato e, in subordine (quindi, solo a parità di massimo), a quella avente il maggior minimo.

Sulla base di quanto premesso, e avendo, così, a mente il termine sanzionatorio più elevato della forbice edittale relativa alla peculiare ed autonoma ipotesi di tentativo di cui all'art. 580 c.p., si può inferire che la pena del delitto di cui agli artt. 56 e 580, I co., prima parte, c.p., pur dovendo essere calcolata sulla base della pena del reato consumato - si tratterebbe pur sempre di un'ipotesi "ordinaria" di tentativo, con conseguente applicazione, agli effetti della pena, del co. II dell'art. 56 c.p. -, debba essere necessariamente inferiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione²⁷ (pena massima *ex art. 580, I co., ultima parte, c.p.*).

Anche la fattispecie generale di tentativo di istigazione al suicidio può essere letta nei seguenti termini: «Fuori dai casi preveduti dall'art. 580, I co., ultima parte, c.p., chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 580, I co., prima parte, c.p., è punito con la pena prevista per quest'ultimo, diminuita da un terzo a due terzi, purché essa sia inferiore a cinque anni»²⁸.

4. Conclusioni.

Così, se le considerazioni illustrate non sono inesatte, l'interprete potrà apprezzare, in riferimento a condotte causalmente orientate all'altrui suicidio, una criminalizzazione differenziata e progressiva (anche *quoad poenam*) posta su tre livelli: dal primo, che, costituendo il meno grave dei «delitti tentati di istigazione al suicidio», si pone come fronte di massimo avanzamento della soglia penale, all'ultimo, che punisce l'effettiva causazione dell'altrui suicidio; passando per il secondo, il quale pone la sua attenzione alle massime conseguenze dannose recate da un tentativo del delitto in esame.

La lacuna può dirsi colmata, la tutela completa.

²⁷ È chiaro come ci si riferisca alla pena edittale ai fini della determinazione della pena base *ex art. 133 c.p.*; ne deriva come il limite in questione ben possa essere superato in seguito, ad esempio, all'applicazione di circostanze aggravanti.

²⁸ Tale sistema sanzionatorio, apparentemente farraginoso, è tutt'altro che impraticabile: si pensi, ad esempio, ad una pena base di anni 6 di reclusione che, per effetto della diminuzione di un terzo o di due terzi, arrivi rispettivamente a 4 e ad anni 2 di reclusione, ovvero ad una pena di anni 8 di reclusione che, diminuita della metà, rientri comunque nella cornice sanzionatoria delineata.

